



**Comune di Pescara**

**REGOLAMENTO  
PER LA  
TOPONOMASTICA  
E LA NUMERAZIONE CIVICA**

## INDICE

<b>Art. 1</b>	Principi generali_____	pag. 3
<b>Art. 2</b>	Definizioni_____	pag. 3
<b>Art. 3</b>	Competenze_____	pag. 3
<b>Art. 4</b>	Compiti_____	pag. 3
<b>Art. 5</b>	Onomastica stradale_____	pag. 4
<b>Art. 6</b>	Diritto di iniziativa_____	pag. 4
<b>Art. 7</b>	Targhe viarie_____	pag. 4
<b>Art. 8</b>	Comunicazioni_____	pag. 5
<b>Art. 9</b>	Numerazione civica_____	pag. 5
<b>Art. 10</b>	Richieste_____	pag. 5
<b>Art. 11</b>	Attribuzioni_____	pag. 5
<b>Art. 12</b>	Obblighi dei proprietari_____	pag. 6
<b>Art. 13</b>	Sanzioni_____	pag. 6
<b>Art. 14</b>	Numerazione interna_____	pag. 6
<b>Art. 15</b>	Norme di rinvio_____	pag. 6

## ***ART. 1 - PRINCIPI GENERALI***

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, il settore toponomastica comunale, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica gestione della denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.

## ***ART. 2 - DEFINIZIONI***

Per TOPONOMASTICA si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L' ONOMASTICA è lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Per AREA DI CIRCOLAZIONE si intende ogni spazio (via, viale, piazza, vicolo, ecc.) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.

La NUMERAZIONE CIVICA è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche,...)

L'INDIRIZZO è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, n. civico interno, scala, piano.

## ***ART. 3 - COMPETENZE***

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento e previo parere del consiglio di quartiere. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dall'ufficio toponomastica.

## ***ART. 4 - COMPITI***

L'ufficio Toponomastica tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio cittadino – avvalendosi del SIT - con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione, nonché la relativa numerazione civica.

Il Servizio SIT (Area urbanistica), nell'aggiornamento della cartografia digitale, di concerto con il servizio Pianificazione provvede alla rilevazione delle nuove aree di pubblica circolazione o delle modifiche eventualmente verificatesi nell'esistente assetto viario; redige per ciascuna strada o gruppo di strade, planimetrie particolareggiate, eventualmente corredate dalle necessarie note tecnico – amministrative, trasmettendole all'ufficio toponomastica.

Gli atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni di piano regolatore generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché nuove aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica per l'attivazione delle conseguenti procedure.

#### **ART. 5 – ONOMASTICA STRADALE**

Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria distinta denominazione.

Per l'attribuzione di nuovi toponimi devono essere rispettati, oltre che la toponomastica preesistente, i criteri stabiliti dalla Giunta comunale per l'intitolazione di aree di circolazione, con deliberazioni nn. 423/07 e 501/07; eventuali eccezioni dovranno essere opportunamente motivate nel provvedimento di denominazione.

E' da evitare, di norma, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici agli abitanti e alle attività interessate.

**Si potranno tuttavia ridenominare le strade che hanno il medesimo nome dell'area di circolazione ad essa normale o parallela.””**

#### **ART. 6 – DIRITTO DI INIZIATIVA**

Le proposte d'intitolazione – oltre che dall'ufficio Toponomastica - possono essere avanzate da Consiglieri comunali, da Organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, purché esse siano debitamente motivate e corredate da biografie o informazioni storico-culturali.

Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1188/27.

Prima di sottoporre alla Giunta comunale un atto di intitolazione di vie e piazze, il dirigente competente acquisirà il parere consultivo della circoscrizione territorialmente interessata.

La deliberazione, una volta approvata, deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia o (nel caso di persone decedute da meno di 10 anni) la concessione della citata deroga.

#### **ART. 7 – TARGHE VIARIE**

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura del Comune per ciascuna strada almeno ai due estremi e, possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e - per ciascuna piazza - in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate sulla facciata dei fabbricati o, qualora non sia possibile, su appositi sostegni (paline, pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura.

I proprietari degli immobili sulla cui facciata dovranno essere apposte le targhe, potranno opporsi, solo in presenza di particolari e documentati motivi (esclusi quelli di ordine estetico), sulla cui fondatezza e rilevanza deciderà il dirigente competente.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

#### ***ART. 8 - COMUNICAZIONI***

L'Ufficio toponomastica comunica ai servizi comunali interessati, alle pubbliche Amministrazioni ed alle aziende di servizi che operano sul territorio, la denominazione di una nuova area di circolazione o la modifica della stessa.

#### ***ART. 9 - NUMERAZIONE CIVICA***

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto o da altri numeri.

Il numero civico, all'interno dell'area, viene assegnato ad ogni accesso esterno.

#### ***ART. 10 - RICHIESTE***

Ai sensi del D.P.R. 223/89, la richiesta dei numeri civici esterni è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità dell'immobile.

Il proprietario, il costruttore, il titolare del permesso di costruire o l'amministratore chiedono all'Ufficio Toponomastica l'assegnazione dei numeri civici esterni secondo quanto disposto dalla suddetta normativa, prima che il fabbricato venga occupato e registrato al catasto.

La modulistica è disponibile presso l'Urp del Comune e presso l'ufficio Toponomastica (allegato 1). Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di planimetria con l'indicazione grafica degli accessi da numerare e la loro destinazione d'uso.

#### ***Art. 11 - ATTRIBUZIONI***

I criteri per l'attribuzione dei numeri civici sono i seguenti:

- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare a partire dall'inizio, stabilito come punto più vicino al Comune, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;

- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- in casi particolari gli accessi esterni sulla strada potranno prevedere l'aggiunta di un barrato numero o lettera;
- le targhe vengono apposte in alto a destra di ciascun ingresso ad un'altezza di almeno mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari.

Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, assegna il numero civico dandone comunicazione all'interessato.

Nel caso un fabbricato sia ubicato in posizione tale da poter prevedere eventuali nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente necessari per i futuri accessi.

### ***ART. 12 – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI***

Le piastrelle per la numerazione civica e loro posa in opera sono a carico dei proprietari. Esse devono avere le seguenti caratteristiche: piatte, in alluminio o ceramica con fondo bianco, comprensive di bordatura blu, di 12x15 cm, il nome della via indicato in basso, lettere e numeri di colore blu chiaramente visibili. (Allegato 2)

### ***ART. 13 – SANZIONI***

A chiunque danneggi o renda non visibile dalla strada le targhe, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con la procedura di cui alla Legge n. 689/81.

Alla stessa sanzione viene assoggettato colui che appone una piastrella con caratteristiche diverse da quelle previste dal precedente articolo 12 o ne omette l'apposizione.

### ***ART. 14 – NUMERAZIONE INTERNA***

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri ordinati dal piano più basso a salire.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli dalla sinistra di chi entra dall'accesso principale.

### ***ART. 15 - NORME DI RINVIO***

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.